



## Medicine e pratiche non convenzionali – Medicina comportamentale

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, in considerazione della sempre più frequente richiesta professionale in materia di “*medicine non convenzionali*” e “*medicina comportamentale*”, intende riaffermare la propria competenza e responsabilità in ambito deontologico e, al fine di tutelare l’utenza, i Medici Veterinari e le loro specifiche competenze, ritiene di dover fornire idonee indicazioni di indirizzo e coordinamento affinché vengano individuati i requisiti indispensabili per poter ritenere corretta e veritiera la pubblicità sanitaria relativa all’esercizio professionale in questi ambiti.

La necessità di queste precisazioni scaturisce dalla valutazione che tali branche della Medicina Veterinaria sono quelle in cui più facilmente si assiste al fenomeno dell’abuso di professione e alla pressione concorrenziale di altre figure professionali, non medico veterinarie, che generano confusione e discredito nell’utenza che, al contrario, questa Federazione vuole tutelare.

La FNOVI ha da tempo segnalato la necessità che il Ministero della Salute – al cui controllo e vigilanza siamo sottoposti insieme agli altri professionisti dell’area sanitaria – intervenga con un proprio decreto a definire le competenze del medico veterinario, e ciò anche al fine di disciplinare il selvaggio ed incontrollato proliferare di nuove figure che invadono, senza averne titolo, la sfera veterinaria.

Si evidenzia come in Italia si stia sviluppando un crescente interesse per le presenti branche verificabile anche dall’elevato numero di corsi, di master e seminari in materia di medicina comportamentale e di MNC indebitamente aperti a tutti, non riservati ai medici veterinari, e che falsamente abilitano ad attività riservate della Medicina Veterinaria.

Questo anche perchè che nel nostro Paese non esiste regolamentazione che individui, definisca e disciplini l’atto medico veterinario, né esiste un nomenclatore che semplicemente declini l’elenco delle prestazioni riservate. Ne consegue una carenza di strumenti utili ai cittadini a distinguere se le prestazioni richieste sono erogate da personale competente o da persone non qualificate.

Nelle more di tale normazione legislativa, la FNOVI ha deliberato di esercitare il ruolo affidatole di garanzia e di tutela dei cittadini indicando, quale atto di indirizzo e coordinamento, linee guida applicabili dagli Ordini e finalizzate esclusivamente a consentire loro di svolgere in modo omogeneo e coerente il ruolo di verifica della correttezza, veridicità e trasparenza dei messaggi pubblicitari informativi relativamente all’esercizio delle Medicine Non Convenzionali e della Medicina Comportamentale.

## **Pubblicità Sanitaria: linee guida inerenti l'applicazione dell'art. 48 del Codice Deontologico**

### **Appendice – Medici veterinari comportamentalisti/MnC**

Considerato che l'art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha – tra gli altri contenuti – sancito (comma 1, lett. b) l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, "*il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine*";

Viste le precedenti determinazioni adottate dalla FNOVI sulla pubblicità sanitaria con l'elaborazione di linee guida inerenti l'applicazione dell'art. 48 del Codice Deontologico, licenziate dal Consiglio Nazionale di Roma del 15 aprile 2007;

Affermata la propria competenza e responsabilità in ambito deontologico, e ritenuto opportuno individuare un orientamento comune con gli Ordini provinciali per consentire loro di svolgere, in modo omogeneo e coerente il ruolo di verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari – così come stabilito nell'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto 2006, n. 248 – riguardo all'offerta di servizi professionali nell'ambito della medicina comportamentale e delle medicine non convenzionali;

Vista la sempre più frequente richiesta di tali specifiche prestazioni professionali, le quali ricalcano la rigorosità scientifica delle altre discipline medico veterinarie (raccolta dell'anamnesi, diagnosi, prognosi e terapia), e in attesa di una definizione dei percorsi formativi specifici;

Considerato il dovere deontologico del medico veterinario di corretta informazione al cittadino nell'intento della massima tutela della salute e a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni dei medici veterinari;

Si forniscono le seguenti linee di indirizzo e coordinamento di prima applicazione:

**Requisiti indispensabili per la pubblicità dell'informazione sanitaria relativa all'esercizio professionale nell'ambito della medicina comportamentale e delle medicine non convenzionali .**

- 1) Laurea in Medicina Veterinaria e iscrizione all'Ordine
- 2) Esercizio della professione (pratica clinica) da almeno 3 anni
- 3) Formazione teorica consistente in una certificazione di frequenza di una scuola ad orientamento clinico almeno biennale, con superamento di un esame finale che attesti la formazione teorico-pratica.

La scuola deve garantire i seguenti requisiti:

- i. i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici veterinari salvo casi particolari di apporti di ulteriori competenze in riferimento alla didattica non prettamente clinica;
- ii. la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e, comunque, la componente medico-veterinaria deve essere almeno di 2/3 del corpo docenti.

4) Formazione pratica: consistente nell'effettuazione di attività didattiche, anche non continuative, di Medicina comportamentale e delle medicine non convenzionali; nella partecipazione a corsi formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi; nella partecipazione a convegni sulla materia negli ultimi cinque anni .

5) Nei casi in cui gli Ordini ritengano sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente, possono valutare, in alternativa ai requisiti di cui ai punti 3, e 4, il possesso dei seguenti titoli:

- pubblicazioni su libri e riviste mediche dotate di comitato scientifico;
- partecipazione a convegni in qualità di responsabile scientifico o di relatore
- effettuazione di attività didattiche, anche non continuative, sulla materia
- attestazione ( certificazione) di pratica clinica nella materia, effettuata in una struttura pubblica e/o privata, per almeno 3 anni, rilasciata dal direttore e dal responsabile della struttura stessa.